

0. INTRODUZIONE
- 0.1. Il presente regolamento è inteso a stabilire disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore delle categorie M1 e N1 per quanto riguarda il registratore di dati di evento (*Event Data Recorder* — EDR).
- 0.2. Le disposizioni riguardano i requisiti minimi di raccolta, archiviazione e sopravvivenza all'urto dei dati relativi agli incidenti di un veicolo. Non comprendono specifiche relative agli strumenti e ai metodi di recupero dei dati, che sono soggetti a prescrizioni a livello nazionale o regionale.
- 0.3. Scopo di queste disposizioni è garantire che gli EDR registrino dati, che siano direttamente utilizzabili, utili alle indagini in caso di incidente e alle analisi sulla prestazione delle apparecchiature di sicurezza (per esempio i sistemi di ritenuta avanzati). Tali dati contribuiranno a una migliore comprensione delle circostanze in cui si verificano incidenti e lesioni e faciliteranno lo sviluppo di modelli di veicoli più sicuri.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
- 1.1. Il presente regolamento si applica all'omologazione dei veicoli delle categorie M1 e N1 ⁽¹⁾ per quanto riguarda il registratore di dati di evento (EDR).
- 1.2. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni legislative nazionali o regionali in materia di privacy, protezione dei dati e trattamento dei dati personali.
- 1.3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i seguenti elementi di dati: numero di identificazione del veicolo, dati associati al veicolo, dati di localizzazione/posizionamento, informazioni sul conducente, data e ora di un evento.
- 1.4. In assenza di un sistema o di un sensore avente la funzione di fornire gli elementi di dati da registrare e archiviare a norma della sezione 3, nel formato (intervallo, risoluzione e frequenza di campionamento) di cui all'allegato 4 «Elementi di dati», o se tale sistema o sensore non è in funzione al momento della registrazione, il presente documento non prescrive la registrazione di tali dati né l'installazione o l'attivazione di detto sistema o sensore. Tuttavia se la dotazione originale di fabbrica del veicolo comprende un sistema o un sensore avente la funzione di fornire gli elementi di dati nel formato di cui all'allegato 4 «Elementi di dati», è obbligatorio riportare gli elementi di dati nel formato specificato quando tale sistema o sensore è in funzione. Qualora il sistema o sensore non sia in funzione al momento della registrazione a causa di un guasto, tale guasto deve essere registrato dall'EDR come definito negli elementi di dati di cui all'allegato 4 «Elementi di dati».
2. DEFINIZIONI
- Agli elementi relativi alle prestazioni si applicano le definizioni riportate di seguito.
- 2.1. «Attività ABS»: indica che il sistema antibloccaggio (ABS) controlla attivamente i freni del veicolo.
- 2.2. «Stato della spia di avvertimento dell'airbag»: lo stato della spia che indica il malfunzionamento dell'airbag (accesa o spenta).
- 2.3. «Rilevamento»: il processo di memorizzazione (*buffering*) dei dati dell'EDR in una memoria temporanea volatile, nella quale sono continuamente aggiornati a intervalli regolari.
- 2.4. «Delta-v laterale»: la variazione cumulativa della velocità registrata dall'EDR del veicolo lungo l'asse laterale.
- 2.5. «Delta-v longitudinale»: la variazione cumulativa della velocità registrata dall'EDR del veicolo lungo l'asse longitudinale.

(1) Secondo la definizione contenuta nella sezione 2 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6) (www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html).

